

TRIBUNALE CIVILE DI PALMI

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

ed istanza per la determinazione delle modalità per la notifica

La Sig. Prof. FLORIO ROSSELLA nata a Reggio Calabria il 5.01.78 CF: FLRRSL78A45H224I, residente in Palmi alla Via Gramsci n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Marcucci (CF MRCSFN78A41A488U) presso lo studio della quale, in Palmi alla Via Papa Giovanni XXIII n. 33 ha eletto domicilio, giusta procura rilasciata su separato foglio ([doc.1](#)), fax 0966261712 - pec: avvstefaniamarcucci@cnfpec.it

contro

Ministero dell'istruzione e del Merito - Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Ufficio VI, in persona del Dirigente p.t., Via Sant'Anna Il Tronco di Reggio Calabria, pec: usprc@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: reggiocalabria@avvocaturastato.it

Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Sig. Dirigente p.t., Via Lungomare 259 Catanzaro, drcal@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: reggiocalabria@avvocaturastato.it

Ministero dell'istruzione e del Merito (CF:80185250588) nella persona del Ministro pro tempore, con sede in Largo Trastevere n. 76/A –00153 –ROMA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, pec: reggiocalabria@avvocaturastato.it

Nonché nei confronti

di tutti i controinteressati, docenti che hanno proposto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per il biennio in corso, per la classe individuata dal codice ADMM – Reggio Calabria, già nominati e destinatari di sede, che potrebbero rimanere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso

avente ad oggetto (parole chiave)

violazione del diritto alla priorità nella scelta della sede per graduatoria GPS, ai sensi della L. 104/92



PREMESSO IN FATTO

- 1) In data 7.08.24 la ricorrente presentava domanda d’inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto per il biennio 2024/2026 per la classe individuata dal codice ADMM ([doc.2](#)), specificando – a pag. 39 - di essere beneficiaria delle tutele di cui alla L. 104/92 per l’assistenza al genitore Sig.ra Trentinella Lidia (di anni 84) ed affetta da grave disabilità permanente art. 3, comma 3, riconosciuta dal Tribunale di Palmi con decreto di omologa del 17.04.24 che si allega [al doc. 3](#); si precisa che la disabile non è ricoverata, è vedova ([doc.4](#)) e che la ricorrente è l’unica figlia generata, motivo per cui è l’unico familiare che può prestare l’assistenza al disabile;
- 2) ciò posto, la Docente esercitava il diritto di priorità in relazione alla preferenza della sede ai sensi della legge 104/92 e, più precisamente, degli artt. 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 e art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, indicando come prime due sedi l’Istituto Minniti di Palmi e l’Istituto “Zagari- Milone” e poi le sedi immediatamente limitrofe di Gioia Tauro, Taurianova e via dicendo, così come si evince nella sezione “*espressione preferenza supplenze*” della domanda di inserimento nelle graduatorie;
- 3) all’esito della formazione delle suddette graduatorie, la ricorrente risultava inserita nella posizione utile n. 243 con attribuzione di 102 punti, ([doc. 5](#)) e con decreto del 7.09.24 veniva destinata alla sede di Taurianova con incarico sino al 30.06.2025, ossia a sede diversa da quella indicata come prima opzione;
- 4) tuttavia, nel medesimo giorno del 7.09.24 ([doc. 6](#)) veniva pubblicato – in sostituzione del precedente - altro decreto, con il quale alla ricorrente veniva assegnata la sede di Palmi (Istituto Minniti) con dicitura “spezzone”;
- 5) il successivo 14.09.24 veniva emesso nuovo provvedimento ([doc. 7](#)) nel quale la docente veniva destinata alla più lontana sede di Laureana di Borrello, ove – tra l’altro - le venivano assegnate anche alcune ore a Feroletto della Chiesa, con notevole ripercussione in ordine alle esigenze di assistenza della madre disabile ([doc.8-contratto](#));
- 6) ed infatti, non solo alla Docente veniva negato il diritto di prestare servizio nel luogo più vicino alla residenza propria e del disabile (Palmi), come si evince dai certificati di residenza che si allegano [ai docc. 9 e 10](#)), ma addirittura veniva destinata ad un luogo distante circa 35 Km ed in cui la docente non risultava assegnataria di tutte le ore, essendo infatti destinata anche al plesso di Feroletto della Chiesa, distante ulteriori 8 Km;



7) inoltre, come se ciò non bastasse, la nomina presso l'Istituto Marzano con distribuzione dell'orario lavorativo tra i sopra citati due plessi, nonché l'assegnazione di un orario con "ore buche" (che proprio per la distanza non consentono all'insegnante di fare ritorno anche solo temporaneamente a casa per assistere il disabile), oltrechè i consigli da svolgere anche nelle ore pomeridiane (che privano la disabile dell'assistenza per un lasso di tempo ancor più dilatato considerato il tragitto da percorrere), costituiscono palese violazione del diritto del disabile stesso e, conseguentemente del pubblico dipendente;

8) da ultimo – sebbene per inciso – si osserva che la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura dl 54%, ([doc.11](#)) e che la stessa è madre di due bambini di 10 età e 7 anni; circostanze, queste che le darebbero diritto all'astensione facoltativa e a n. 30 gg di congedo per cure personali, ma che la stessa non ha mai attivato in quanto ligia al lavoro, responsabilmente si orientava verso la continuità nell'insegnamento ai propri alunni "fragili";

9) considerata quindi la palese violazione dei propri diritti e della madre assistita, la ricorrente proponeva reclamo ([doc.12](#)) avverso l'illegittima assegnazione della sede di Laureana di Borrello, chiedendo di rideterminare la sede alla luce del diritto di priorità riconosciute dalla L. 104/92, atteso che – da quanto alla stessa constava, i docenti assegnatari della prima sede da lei scelta, ossia Palmi (ma anche delle successive limitrofe), non erano assistiti (quantomeno tutti) da pari diritto di priorità;

10) nel silenzio dell'Ufficio di riferimento, la docente si vedeva costretta ad inoltrare diffida legale ([doc. 13](#)) per ottenere la tutela dei propri diritti, insistendo per l'annullamento del decreto di assegnazione emesso in riferimento alla medesima docente per la sede di Laureana di Borrello e conseguenziale rideterminazione secondo legge.

11) nonostante l'evidenza del diritto azionato dalla Docente, l'Ufficio Provinciale scolastico non dava seguito alla diffida suddetta e, pertanto, la ricorrente formulava richiesta d'accesso agli atti ([doc.14](#)) al fine di documentare nell'instaurando giudizio proprio la sussistenza del diritto azionato, rispetto ai docenti invece risultati assegnatari delle medesime sedi richieste in via prioritaria dalla Dott.ssa Florio;

12) attesa l'urgenza connessa ai bisogni del disabile - che legittima il ricorso al procedimento ex art. 700 c.p.c.- la ricorrente si vede costretta ad agire pur in assenza della documentazione richiesta e per cui ha versato i diritti richiesti dall'Ufficio ([doc. 15](#)), ma della quale si riserva la produzione ove dovesse pervenire in tempo utile ai fini della decisione.

IN DIRITTO

In ordine alla giurisdizione del Giudice del lavoro e sulla competenza territoriale



Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dallo stesso posseduto alla priorità nella scelta della sede, riconosciuto dalla L. 104/92 e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Ciò in quanto i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (v. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480).

Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, gli stessi *“non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.”* (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

A conferma di quanto innanzi, si cita poi la seguente sentenza del **TAR Lazio del 12 giugno 2023, n. 10016**, per cui **"Sugli atti impugnati relativi all'assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro"**.

Quanto alla competenza territoriale, si richiama l'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 del D. Lgs. Citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio



va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'Ill.mo Tribunale in intestazione, prestando, la ricorrente, servizio in Laureana di Borrello.

Sul periculum in mora e sul fumus boni juris

La Docente Florio si vede costretta a ricorrere d'urgenza all'On.le Tribunale in quanto - la violazione posta in essere nell'assegnazione delle sedi scaturite dalla graduatoria provinciale e d'istituto – frustra gravemente ed irreparabilmente le finalità previste dalla L. 104/92.

E ciò, per come si dirà in seguito, sia in riferimento ai diritti della madre disabile che la stessa assiste in quanto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92 ([doc. 16](#)), sia con riferimento agli alunni che la stessa segue, parimenti affetti da disabilità.

Considerati gli interessi coinvolti ed il fatto che la scuola è già iniziata da un mese, con conseguente abbinamento dell'insegnante agli alunni, va da sé che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario renderebbe inutile il ricorso alla Giustizia.

Inoltre, trattandosi di incarico con termine al 30.06.24, ben potrebbe verificarsi l'ipotesi per cui la docente si vedrebbe costretta a prestare servizio l'intero anno presso una sede illegittima, restando così priva di una tutela reale.

Inoltre, come in premesse già anticipato, l'immediata decisione sulla questione sottoposta all'Ill.mo G.d.L. gioverebbe anche agli alunni, i quali si vedrebbero assegnare immediatamente (in caso di accoglimento del ricorso) un nuovo docente cui poter far riferimento con continuità fino alla fine del corrente anno scolastico.

Sebbene vi sia, a parere della scrivente, l'evidenza del pericolo nel ritardo del giudizio, si segnala tuttavia che in materia cautelare la giurisprudenza ha pacificamente stabilito come sia sufficiente che il pericolo stesso sia desumibile alla stregua degli elementi indicati (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 902 del 1990; Cass. Civ., Sent. n. 4906 del 1988), ovvero sia anche solo temuto (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 200 del 22.01.1976; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 201 del 09.02.1965).



L'art. 5 della L. 104/92 prevede che *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

I soggetti destinatari della norma sono quelli individuati **dall'art. 33, comma 3**, ossia “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Orbene, nel comparto scuola, il diritto di precedenza è sostituito dalla priorità nella scelta allorquando si tratti di assegnazioni provvisorie, come quelle stabilite dalle graduatorie GPS.

E bene precisare che la L. 104/92, prevede che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli **articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92**, si dà luogo quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta.

Orbene, come si evince dalla graduatoria in atti ([Cfr doc. 5](#)) la durata giuridica dell'incarico assegnato alla ricorrente è della medesima durata e consistenza economica di quella dei docenti assegnati alle sedi di Palmi e Gioia Tauro, così che non vi è alcun impedimento di diritto a che la Docente Florio possa esercitare il diritto di scelta.

Sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 4677 del 22.02.21 ha chiarito che *“L'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l'art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall'inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 Cost. tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e*



comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte” (Cass. n. 6150/2019, cit.)

Orbene, da quanto risulta alla ricorrente, i docenti assegnati alle sedi scelte prioritariamente dalla ricorrente Florio NON sono tutti beneficiari della L. 104/92 e, al fine di documentare la circostanza, è stata inoltrata richiesta d’accesso agli atti, rimasta inevasa in tempi che possano essere compatibili con il ricorso d’urgenza quivi proposto.

Nella richiesta, infatti, il procuratore della ricorrente instava affinché l’accesso venisse concesso in tempi brevi, rappresentandone le motivazioni quivi riproposte, senza però avere alcun seguito.

Pertanto, l’Ufficio Provinciale scolastico avrebbe dovuto, nel bilanciare gli interessi coinvolti nell’attribuzione della sede all’uno o all’altro docente, considerare le motivazioni e le esigenze della ricorrente, non ravvisandosi *prima facie* alcuna esigenze tecnica, organizzativa e produttiva “suscettibile di essere diversamente soddisfatta”.

Si produce CCNL di riferimento ([doc. 17](#))

Sul giudizio di merito

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio degli effetti della sentenza che verrà eventualmente emessa nel successivo giudizio di merito. L’azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato, avendo ad oggetto proprio l’accertamento della violazione del diritto di scelta riconosciuto dalla L. 104/92 con condanna all’assegnazione della sede, per come richiesta dalla dipendente al momento della proposizione della domanda.

SULL’EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI/LITISCONSORTI

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati, perché sussiste un’ipotesi di litisconsorzio.

In particolare ricorrono rapporti plurisoggettivi, atteso che il bene della vita anelato dal ricorrente è l’ottenimento di una SEDE già erroneamente assegnata ad altro docente, il quale a sua volta dovrà andare ad occupare una sede già assegnata ad altri e così via.

Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero degli stessi, si chiede all’ill.mo Giudicante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell’intimata Amministrazione, con apposita istanza **ex art. 151 c.p.c.**, in calce formulata.

TANTO PREMESSO

La ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE



All'ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, designato ex art. 669-ter ultimo comma c.p.c. –previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del richiesto decreto alla resistente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia – **inaudita altera parte o previamente sentite le parti** ai sensi dell'art. 669- sexies c.p.c. ed all'esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari

Ordinare

ex art. 700 c.p.c. e 669-octies c.p.c., ciascuno per le proprie competenze, alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del decreto impugnato e degli atti presupposti e conseguenti, con il quale è stata assegnata alla ricorrente la sede di Laureana di Borrello, Istituto Marzano, e per l'effetto disporre l'assegnazione della Prof.ssa Florio Rossella , fino al termine delle attività didattiche, alla sede preventivamente indicata nella domanda di inserimento nella graduatoria GPS per il biennio in corso, ossia l'Istituto Minniti di Palmi, o gradatamente alle successive indicate, in caso di comprovata e motivata impossibilità, trattandosi di sedi per cui la ricorrente ha esercitato la scelta ex art. 104/92.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Si allegano i documenti richiamati in premesse, come da collegamenti ipertestuali.

- 1) [procura alle liti](#);
- 2) [domanda inserimento in graduatoria con opzione sedi](#);
- 3) [omologa invalidità madre della ricorrente](#);
- 4) [stato di famiglia invalida](#);
- 5) [graduatoria GPS](#)
- 6) [decreto 7.09.24 Palmi](#);
- 7) [decreto sede Laureana di Borrello](#);
- 8) [contratto](#);
- 9) [certificato residenza disabile](#);
- 10) [certificato residenza ricorrente](#);
- 11) [decreto invalidità ricorrente](#);
- 12) [reclamo](#)
- 13) [diffida legale per autotutela](#)
- 14) [accesso agli atti](#)



15) [trasmissione diritti per esercitare l'accesso](#);

16) [copia legge 104/92](#)

17) [CCNL di riferimento](#).

Con osservanza.

Palmi, 18.10.24

Avv. Stefania Marcucci

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste rappresenta e difende la ricorrente

premessato che

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente all'assegnazione ad una sede diversa da quella individuata dall'Amministrazione resistente, ai sensi della L. 104/92, in relazione alle graduatorie provinciali di Reggio Calabria e d'istituto per il biennio 2024/2026 per la classe individuata dal codice ADMM .

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il trasferimento della ricorrente in una sede già occupata da altro docente, il quale – a sua volta – verrebbe assegnato ad altra sede, già occupata., così che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

Rilevato che:

1) vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, anche in ragione del notevole numero di questi, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento che qui vi si introduce in via d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/ al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, e in considerazione del disposto ai dell'art. 151 c.p.c., che consente all'On. Giudicante di autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto con



fissazione di udienza tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sui siti internet dedicati degli uffici scolastici regionali e provinciali.

2) la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un “sunto” del ricorso, ma che il Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, in merito ha affermato che: *“non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*, e che, inoltre rimane pur sempre un’intrinseca una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

3) la pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;

4) che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle GPS e dei singoli provvedimenti: “Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto” art. 9 co. 1 O.M. 112/2022.

5) Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclamil 2;](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclamil2)

6) Difatti, il TAR Lazio, Roma, sez. III bis, con ordinanza 18 luglio 2014, n. 3287 ha affermato: che *“l’art. 52 c.p.a - in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge- consente di “disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica”*, così ritenendo che l’evoluzione normativa e tecnologica, permettendo di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, *consente di conseguire l’indubbio vantaggio di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea.*

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa



FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di **autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto, agli Uffici Provinciali e Regionali: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali,

O, in alternativa, stabilendo le modalità di notifica più opportune.

Con osservanza.

Palmi, 18.10.24

Avv. Stefania Marcucci

